

**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Räregister
EN ISO 9001:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE SCIENTIFICA

REGOLAMENTO PER LA GENERAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE SUI RISULTATI DELLA RICERCA

Premessa

Il presente Regolamento è definito nel rispetto e sulla base dei seguenti riferimenti normativi in materia di tutela brevettuale e registrazioni di opere dell'ingegno:

- D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale in breve CPI);
- D. Lgs. 16/10/2003 n. 288 e s.m.i.;
- Legge sul Diritto di Autore n. 633 del 22 aprile 1941 s.m.i.,

e disciplina la tutela, la valorizzazione, l'utilizzazione ed il trasferimento delle invenzioni, dei modelli di utilità e di quanto sia suscettibile di protezione ai sensi della suddetta normativa e che sia emerso nell'ambito dell'attività di ricerca effettuata dall'Istituto.

Il presente Regolamento è quindi strumento per la garanzia delle strategie aziendali in materia di gestione delle Invenzioni e strumento operativo per tutti i professionisti dell'IRCCS "Saverio de Bellis" che a vario titolo le sviluppano.


TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ALL. N. 1
N° 478 DEL 01 OTT. 2020

Articolo 1 - Obiettivi

L'Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis" – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (d'ora in avanti, più brevemente, IRCCS "Saverio de Bellis"), al fine di implementare e organizzare la ricerca scientifica in ambito traslazionale e biomedico e di trasferirne i risultati alla pratica clinica, in coerenza con gli indirizzi del Ministero della Salute e della Regione Puglia, persegue i seguenti obiettivi di promozione e tutela di risultati inventivi:

- Promuovere e organizzare la ricerca inventiva all'interno dell'Istituto, nel campo della gastroenterologia e della nutrizione in particolare, ma senza esclusione di quanto altro ad esso riconosciuto nell'ambito delle linee di sviluppo della programmazione della Regione Puglia e del Ministero della Salute;
- Promuovere iniziative di collaborazione con ricercatori pubblici e privati al fine di potenziare le attività che favoriscano lo sviluppo di risultati, potenziali oggetto di tutela ai sensi della Normativa di cui sopra;
- Definire strutture e contesti organizzativi che riconoscano la tutela dei risultati inventivi della ricerca come parte integrante della propria attività istituzionale, finalizzata al sostegno della

	Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis" Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari C.F. – P.IVA: 00565330727 Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982	 Dasa-Räregister <small>EN ISO 9001:2008 IQ-1208-14</small>
DIREZIONE SCIENTIFICA		

ricerca ed alla valorizzazione dei suoi risultati, con lo scopo primario di favorirne il trasferimento al SSN e l'accesso e la fruizione da parte dei cittadini che potrebbero beneficiarne;

- promuovere la collaborazione scientifica mediante iniziative di networking della ricerca quali, ad esempio, la rete oncologica e la rete sull'invecchiamento, i cui risultati possano essere oggetto di tutela ai sensi della normativa di cui sopra, sia in campo regionale che in campo nazionale ed internazionale, attraverso la collaborazione con altri IRCCS, Aziende Sanitarie, Università ed Enti di Ricerca nazionali e internazionali;
- Valorizzare economicamente i trovati dei propri ricercatori, attraverso lo sviluppo industriale ed il trasferimento tecnologico (TT), ed eventualmente instaurare o potenziare i rapporti con le imprese, secondo modalità coerenti con lo scopo primario sopra riportato.

Articolo 2 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento i seguenti termini assumono i sotto riportati significati:

- a. **Invenzione:** le invenzioni contemplate all'art. 65 del d.lgs. 30/2005 e che siano risultato dell'attività di ricerca svolta in Istituto
- b. **Brevetto** è un titolo giuridico in forza al quale viene conferito al suo titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento dell'Invenzione in un territorio e per un periodo determinati, al fine di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare la propria Invenzione senza autorizzazione. Nel presente Regolamento si intendono per Brevetto sia le invenzioni già brevettate sia quelle per le quali sia stata depositata domanda di brevetto.
- c. **Diritti sull'Invenzione:** ogni diritto patrimoniale sull'Invenzione tutelato da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato del mondo.
- d. **Inventore:** l'autore di un'invenzione. All'inventore spettano in ogni caso i diritti morali relativi alla propria invenzione. L'attribuzione dei diritti patrimoniali derivati dall'invenzione è invece regolata dagli articoli successivi del presente Regolamento e dalle leggi di riferimento.
- e. **Ricercatore:** colui che, a qualunque titolo, svolge attività di Ricerca in Istituto.
- f. **Diritti Morali:** diritti spettanti all'autore, derivanti dalla mera paternità dell'opera/invenzione
- g. **Ricerca Commissionata:** indica la Ricerca commissionata, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici o privati ed eseguita da ricercatori dell'Istituto nel perseguimento delle finalità statutarie, in adempimento di contratti di diritto privato e/o convenzioni, per conto dei suddetti soggetti pubblici o privati;
- h. **Ricerca Finanziata:** indica la Ricerca eseguita da ricercatori dell'Istituto con il supporto di fonti di finanziamento pubbliche o private, per lo svolgimento di attività scientifiche che rivestano per l'Istituto un interesse proprio o prevalente rispetto a quello del finanziatore, in conformità con le finalità dell'Istituto stesso;
- i. **Ricerca Istituzionale:** indica la Ricerca diversa dalla Ricerca Finanziata e dalla Ricerca Commissionata. In particolare, per Ricerca Istituzionale, deve intendersi la ricerca pura e/o

	<p align="center">Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis"</p> <p align="center">Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari C.F. – P.IVA: 00565330727 Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982</p>	 Dasa-Rägister EN ISO 9001:2008 IQ-1208-14
DIREZIONE SCIENTIFICA		

applicata svolta dall'Istituto nell'assolvimento delle proprie finalità statutarie, nei propri laboratori o strutture o presso strutture esterne convenzionate nazionali e/o internazionali, da uno o più ricercatori dell'Istituto e/o avvalendosi di strutture/attrezzature dell'Istituto e/o di finanziamenti o risorse economiche da quest'ultimo comunemente amministrate ma non derivanti da ricerca commissionata e/o finanziata.

Capo I - Strutture preposte

Art. 3 Unità di Valorizzazione della Ricerca (UniVAR) e Trasferimento Tecnologico

3.1 Il Direttore Scientifico è il responsabile della promozione e gestione dell'attività di ricerca nonché della promozione e del coordinamento dell'attività di trasferimento tecnologico e di innovazione della pratica clinica.

3.2 Per i fini di cui al precedente art.1 l'Istituto riconosce l'Unità di Valorizzazione della Ricerca (di seguito UniVAR), le cui funzioni sono state stabilite con deliberazione del Direttore Generale n. 76 del 13/02/2020, quale struttura preposta al ruolo di interlocutore e supporto per l'Inventore e riferimento per i terzi, privati e partner scientifici, per tutto ciò che attiene la tutela del Patrimonio Intellettuale, del know-how e dei risultati della ricerca dell'Istituto.

3.3 L'UniVAR, oltre ad istruire le pratiche per la Commissione Brevetti, laddove prevista, segue il percorso organizzativo di tutte le attività inventive e brevettuali, a fianco dell'Inventore/i e ne persegue gli scopi. Sono in carico all'UniVAR, inoltre, le attività di definizione e negoziazione con le parti terze delle condizioni di cessione e/o utilizzo della Proprietà Intellettuale scaturita dalla ricerca e la stesura degli accordi che saranno stipulati dal Direttore Generale di cui al seguente art.8. L'attività svolta dalla Commissione Brevetti, laddove prevista, si integra con quella svolta dall'UniVAR.

3.4 Le attività della Commissione Brevetti, laddove prevista, e dell'UniVAR richiamata al seguente Art. 4 sono orientate a valorizzare l'attività inventiva dell'Istituto, incentivando l'iniziativa dei ricercatori per la brevettazione dei risultati delle loro ricerche e per l'individuazione delle migliori modalità di utilizzazione del potenziale sviluppo industriale e di trasferimento tecnologico delle Invenzioni.

3.5 Per la soluzione di questioni di particolare complessità inerenti all'attuazione del presente Regolamento, l'Istituto, su proposta dell'UniVAR, potrà avvalersi, quando necessario, della eventuale prestazione d'opera intellettuale di società e singoli professionisti sia per quanto concerne le pratiche per il deposito dei Brevetti sia per quanto concerne lo sfruttamento degli stessi.

Art. 4 – Commissione Brevetti

Per i fini di cui all'art.1 l'Istituto può istituire una "Commissione Brevetti" con funzione consultiva, attivabile, su richiesta del Direttore Scientifico, in relazione alle necessità decisionali di cui ai successivi articoli in particolare artt. 12 e 13, integrabile da professionisti dell'IRCCS ed

	<p align="center">Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis"</p> <p align="center">Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari C.F. – P.IVA: 00565330727 Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982</p>	<p align="center">Dasa-Rägister EN ISO 9001:2008 IQ-1208-14</p>
DIREZIONE SCIENTIFICA		

eventualmente esterni all'IRCCS, commisurata per articolazione e attribuzioni alla dotazione organica, alle funzioni e all'effettiva capacità istruttoria da parte dello stesso.

L'attivazione della Commissione Brevetti è da intendersi funzionale all'acquisizione di pareri qualificati, qualora disponibili, su aspetti fondamentali quali brevettabilità, industrializzazione e commerciabilità di un'Invenzione, onde consentire all'organo decisionale preposto in seno all'IRCCS l'assunzione della determinazione con migliore cognizione di causa.

La Commissione Brevetti, qualora chiamata in causa, si dovrà esprimere, con parere motivato, in favore o avverso la decisione istruita dall'UniVAR e sentito l'Inventore, decisione successivamente ratificabile o meno dal delegato all'UniVAR o analoga figura dirigenziale preposta nell'IRCCS a sovrintendere l'operatività dell'Ufficio stesso.

Articolo 5 – Ambito di Applicazione e Oggetto della Disciplina

5.1 Il presente Regolamento si applica ai risultati della ricerca e ai relativi titoli di proprietà intellettuale derivanti dall'attività alla quale, a qualsiasi titolo, partecipi il personale dell'Istituto.

5.2 Ai sensi del presente Regolamento, rientrano nella nozione di "personale dipendente" i dirigenti medici e sanitari legati all'Istituto da un rapporto di lavoro dipendente contrattualizzato, i tecnici, gli infermieri e ogni altro dipendente dell'Istituto che, in ragione del proprio ufficio, presti, nei confronti dei menzionati soggetti, una collaborazione qualificata sotto il profilo dell'attività di ricerca.

5.3 Esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si considerano compresi nella nozione di cui al comma 5.2 anche i titolari di borse di studio e di contratti di collaborazione, non dipendenti dall'Istituto comunque operanti nell'ambito delle attività di ricerca svolte presso le strutture dell'Istituto.

5.4 Si considerano conseguite durante l'esecuzione del rapporto di lavoro – e/o di frequenza – a qualunque titolo svolto, le Invenzioni e/o gli altri ritrovati e risultati della ricerca, per i quali sia stato chiesto il Brevetto – o titolo assimilabile – e/o tutela dell'Invenzione sotto qualunque forma, entro un anno da quando l'Inventore/i abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'Istituto.

5.5 Nel caso di invenzione brevettabile derivante da Ricerca Finanziata si rimanda alle disposizioni previste nei singoli contratti, accordi e convenzioni.

Articolo 6 – Titolarità delle Invenzioni e dei Diritti sull'Invenzione

6.1 Ai sensi dell'art. 65, comma 1 C.P.I. il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.

Qualora l'invenzione sia suscettibile di essere brevettata l'inventore può scegliere di:

- Depositare il brevetto a proprio nome;
- Cedere i diritti di cui all'invenzione all'Istituto o a terzi.

Gli inventori sono, in ogni caso, tenuti a dare immediata comunicazione all'Istituto di ogni risultato inventivo a loro giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto (o titolo assimilabile).

	<p align="center">Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis" Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari C.F. – P.IVA: 00565330727 Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982</p>	 Dasa-Rägister EN ISO 9001:2008 IQ-1208-14
DIREZIONE SCIENTIFICA		

6.2 Qualora l'inventore decida di depositare il brevetto a proprio nome o di cederlo dovrà procedere, entro venti giorni dall'avvenuto deposito o dall'avvenuta cessione, a darne comunicazione scritta all'UniVAR e a mettere a disposizione, in copia, tutta la relativa documentazione.

6.3 Se l'inventore intende, invece, cedere i diritti patrimoniali sull'invenzione all'Istituto dovrà procedere alla compilazione dell'apposito modulo di cui all'art. 9 del presente Regolamento reperibile anche sul sito web dell'Istituto.

Art. 7 Invenzioni occasionali

7.1 I risultati della Ricerca che non rientrano nelle tipologie previste dal presente Regolamento, in quanto condotte al di fuori dell'attività di ricerca, ma rientranti comunque in uno dei campi di attività dell'Istituto, sono soggetti alla disciplina dell'art. 64, comma 3, C.P.I.

7.2 Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, così come per ogni altro aspetto rilevante, l'Inventore è tenuto a rivolgersi all'UniVAR comunicando il conseguimento dell'Invenzione, secondo le procedure di cui all'art. 9.

Art. 8 Tutela della natura confidenziale delle informazioni

8.1 Il Personale dell'Istituto è tenuto alla massima attenzione nelle comunicazioni di risultati della ricerca rappresentati da Know-how, ovvero contenuti in rapporti di invenzione, ovvero in domande di brevetto depositate e non ancora pubblicate.

8.2 In tutte le occasioni di contatto con soggetti esterni all'Istituto che presuppongano la comunicazione di Know-how e di ogni altra conoscenza, è fatto obbligo al Personale dell'Istituto, di utilizzare accordi di confidenzialità predisposti, allo scopo, dall'UniVAR o da questo autorizzati.

8.3 Resta inteso che, là dove gli Inventori dell'Istituto abbiano omesso di informare lo stesso circa l'esistenza di pre-divulgazioni di cui gli stessi siano autori, l'Istituto potrà rivalersi sugli stessi nella misura dei costi sostenuti per le procedure di protezione che, a causa delle pre-divulgazioni, non possono condurre alla concessione del brevetto.

TITOLO II: GENERAZIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE IN CASO DI CESSIONE DEI DIRITTI ALL'IRCCS

Art. 9 Comunicazione dell'Invenzione

9.1 Il Personale che ritenga di aver conseguito risultati suscettibili di protezione mediante ricorso a Diritti di proprietà intellettuale è tenuto a darne comunicazione all'Istituto, mediante l'UniVAR, utilizzando il modello di rapporto di Invenzione predisposto dall'Istituto e allegato al presente Regolamento (allegato A: "Modulo di richiesta di brevettazione").

	<p align="center">Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis" Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari C.F. – P.IVA: 00565330727 Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982</p>	 Dasa-Rägister EN ISO 9001:2008 IQ-1208-14
DIREZIONE SCIENTIFICA		

9.2 Gli inventori sono, altresì, tenuti a dare tempestiva e completa informazione di tutte le circostanze relative ai risultati conseguiti e a conservare la natura confidenziale delle informazioni per il tempo in cui l'Istituto darà seguito all'attività di valutazione e protezione.

9.3 Là dove l'inventore abbia inviato, o intenda inviare, a comitati editoriali o organizzativi articoli scientifici e comunicazioni riguardanti le conoscenze che formano oggetto di rapporto di invenzione è tenuto a specificarlo espressamente in detto rapporto, comunicando anche i tempi massimi entro cui ragionevolmente i procedimenti di revisione dovrebbero compiersi.

Art. 10 Obblighi dell'Istituto

10.1 Al ricevimento da parte dell'UniVAR del rapporto di Invenzione compilato a cura dell'inventore, quest'ultimo dà avvio all'attività di valutazione, volta a verificare l'opportunità della protezione e la sussistenza dei requisiti per il conseguimento di Diritti di Proprietà Intellettuale e ne comunica le risultanze alla Commissione Brevetti, se prevista.

10.2 Le procedure di valutazione, fino alla decisione conclusiva della Commissione, se prevista, devono concludersi entro 60 giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio del rapporto di Invenzione compilato a cura dell'Inventore, sempre che esso risulti completo in ogni sua parte. Là dove il rapporto di invenzione risulti incompleto, il termine decorre dal giorno in cui l'informazione integrativa è ottenuta.

10.3 Per casi di particolare complessità, il termine di cui al comma precedente può essere prorogato di una volta soltanto per un periodo di 30 giorni con parere motivato della Commissione Brevetti, se prevista o, in alternativa, dell'UniVAR.

10.4 Ove in esito al procedimento di valutazione l'Istituto ritenga di non procedere alla protezione dei Risultati della Ricerca, il relativo diritto spetterà in esclusiva agli Inventori. Sono salvi i diritti dell'Istituto di utilizzo delle relative conoscenze per finalità di ulteriore ricerca scientifica.

Art. 11 Obblighi dell'Inventore

11.1 Ai fini delle procedure di valutazione e protezione dei Risultati della Ricerca, gli inventori sono tenuti a fornire tempestivamente tutte le informazioni utili alla decisione.

11.2 Qualora l'Istituto abbia deciso di procedere alla Protezione dei Risultati della Ricerca, gli Inventori dovranno collaborare con l'UniVAR, nonché con i professionisti incaricati, per lo svolgimento delle prescritte attività in tutte le fasi dei processi amministrativi.

11.3 È fatto obbligo agli Inventori di fare quanto necessario per tutelare la natura confidenziale dei risultati della Ricerca nei limiti in cui ciò sia richiesto per il valido conseguimento dei Diritti di proprietà intellettuale.

11.4 Ai fini della corretta ed efficiente valorizzazione dei Risultati di Ricerca è fatto obbligo agli Inventori di collaborare con la Struttura Interna e con eventuali terzi incaricati nelle attività di commercializzazione.

	<p align="center">Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis"</p> <p align="center">Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari C.F. – P.IVA: 00565330727 Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982</p>	<p align="center">Dasa-R&gister EN ISO 9001:2008 IQ-1208-14</p>
DIREZIONE SCIENTIFICA		

Art. 12 Istruttoria e primo deposito

12.1 L'UniVAR procede alla valutazione dei Risultati della Ricerca comunicati e predisponde una relazione con proposta di procedere o meno alla protezione da sottoporre all'apposita Commissione.

12.2 La Commissione Brevetti, vista l'istruttoria predisposta dall'UniVAR, può fornire un parere, motivato, in favore o avverso il deposito sull'iniziale protezione di detti Risultati mediante ricorso alle procedure nazionali salvo che non sussistano particolari ragioni, imposte dalle prospettive di commercializzazione dei Risultati della Ricerca, che giustifichino la protezione degli stessi attraverso procedure internazionali.

TITOLO III. GESTIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Art. 13 Decisione dell'estensione

La decisione di estensione, istruita dall'UB sentito l'Inventore e acquisito l'eventuale parere della Commissione, sarà ratificata per l'IRCCS dal delegato al UB o analoga figura dirigenziale preposta a sovrintendere l'operatività dello stesso.

Art. 14 Revisione periodica del portafoglio

14.1 Ogni due anni l'UniVAR provvede a una revisione periodica del portafoglio di Diritti di proprietà intellettuale dell'Istituto e predisponde una relazione da inviare alla Direzione competente.

14.2 La relazione di cui al comma precedente individua con esattezza il numero di titoli di proprietà intellettuale attivi in portafoglio, comprensivo delle domande depositate e ancora in regime di segretezza, il numero dei titoli che formano già oggetto di accordi di valorizzazione nonché dei titoli per i quali sono in corso attività di valorizzazione.

14.3 Nella medesima relazione di cui al comma 1, l'UniVAR provvede anche a formare una lista di titoli che, per obsolescenza della tecnologia, criticità della protezione, costi prevedibili e prospettive commerciali, possono essere avviati a dismissione. Le relative decisioni competono alla Direzione Strategica.

Art. 15 Decisione di abbandono

15.1 Ove si decida di abbandonare titoli concessi o procedure in corso, anche limitatamente a uno o più Paesi, verranno informati, in tempo utile, gli inventori designati per poter esercitare il diritto a subentrare nella titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale, previo accollo delle spese future di manutenzione.

15.2 Le spese per il subentro degli inventori nella titolarità saranno a carico di questi ultimi.

Art. 16 Decisioni riguardanti il contenzioso

	<p align="center">Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis" Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari C.F. – P.IVA: 00565330727 Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982</p>	 Dasa-Rägister EN ISO 9001:2008 IQ-1208-14
DIREZIONE SCIENTIFICA		

Tutte le decisioni riguardanti il contenzioso attivo o passivo, ivi comprese le opposizioni a diritti di terzi, riguardanti Diritti di proprietà intellettuale di titolarità dell'Istituto saranno prese dalla Direzione Strategica, previa istruttoria dell'UniVAR.

TITOLO IV. VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Art. 17 Obblighi di valorizzazione e forme

L'Istituto provvede, mediante l'UniVAR e in cooperazione con le altre Strutture, compatibilmente con le risorse e le competenze disponibili, alla valorizzazione economica dei risultati della Ricerca, assicurando che l'attività di valorizzazione non avvenga in contrasto con le finalità dell'Istituto

Art. 18 Ripartizioni dei proventi

18.1 Se l'inventore opta per il deposito della domanda di brevetto a proprio nome l'Istituto ha diritto di percepire il 40% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione brevettata.

18.2 Nel caso di brevetto di titolarità dell'Istituto i proventi derivanti dallo sfruttamento dello stesso saranno ripartiti secondo la seguente formula:

- a. Al corrispettivo lordo ottenuto andranno preventivamente sottratti i costi, sostenuti fino al momento di conclusione dell'accordo di valorizzazione, per il conseguimento e la manutenzione dei Diritti di proprietà intellettuale.
- b. La somma ottenuta sulla base della lettera a) verrà corrisposta in ragione del 50% all'inventore (o agli inventori pro quota, in caso di più inventori), in ragione del 10% alla Struttura da quale proviene l'Inventore (o alle Strutture pro quota in caso di uno o più inventori provenienti da Strutture diverse), in ragione del 30% alla Direzione Scientifica dell'Istituto e in ragione del 10% al fondo destinato alla copertura dei costi brevettuali.
- c. Qualora inizialmente l'inventore avesse depositato la domanda di brevetto a proprio nome per poi cederla all'Istituto in nessun caso l'Istituto provvederà a rimborsare all'inventore i costi per la protezione dei Risultati della Ricerca sostenuti anteriormente alla data di acquisizione dei diritti da parte dell'Ente.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Utilizzo del nome e del simbolo dell'IRCCS "Saverio de Bellis"

19.1 Il nome e il marchio Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis" – IRCCS alias IRCCS "Saverio de Bellis" sono di proprietà esclusiva dell'Istituto.

	<p align="center">Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis" Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari C.F. – P.IVA: 00565330727 Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982</p>	 Dasa-Rägister EN ISO 9001:2008 IQ-1208-14
DIREZIONE SCIENTIFICA		

19.2 L'utilizzo del nome e del marchio dell'Istituto per iniziative di tipo scientifico e/o divulgativo da parte di terzi è consentito, previa approvazione del Direttore Generale dell'Istituto, purché sia assicurato il decoro dell'Ente.

Art. 20 Azioni giudiziarie

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione, esecuzione del Presente Regolamento sarà risolta presso le Sezioni Specializzate in materia di impresa istituite presso il Tribunale di Bari.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della relativa delibera.

Art. 22 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e s.m.i.

ALLEGATI:

A – Modulo di richiesta di Brevettazione

B – Proposta di cessione diritto di brevetto

MODULO DI RICHIESTA DI BREVETTAZIONE
(“Invention and Technology disclosure form”)

A. TITOLO DELL'INVENZIONE

Creare un breve titolo che descriva la natura dell'invenzione

B. TIPOLOGIA DI PROGETTO DAL QUALE È NATA L'INVENZIONE

C. INVENTORI NON APPARTENENTI A PERSONALE DELL'IRCCS “SAVERIO DE BELLIS”

Se un inventore non appartiene al personale dell'Istituto, segnalare le informazioni richieste

Nome:	Qualifica:	Incarico nel progetto:
Tel: Cell:	Fax:	Email:
Spiegare il contributo della persona:		

D. FONDI UTILIZZATI PER IL PROGETTO DAL QUALE È NATA L'INVENZIONE

Segnalare qualsiasi soggetto terzo che abbia contribuito con finanziamenti o scambiando materiale soggetto a protezione della proprietà intellettuale

E. ACCORDI TRASFERIMENTO di DOCUMENTAZIONE

Segnalare ed allegare, se disponibili, copie della documentazione riguardante il progetto, scambiata con enti terzi.

F. DESCRIZIONE DEGLI EVENTI

Queste informazioni sono importanti per capire la priorità dell'invenzione; spesso la divulgazione di un'invenzione, resa accessibile ad un numero indeterminato di persone, è distruttiva del requisito della novità. Si ha divulgazione, ad esempio, quando l'invenzione è descritta nelle pubblicazioni scientifiche, nelle conferenze pubbliche, nelle esposizioni ufficiali. Quindi condizione necessaria affinché un'invenzione sia brevettabile è che non sia stata divulgata in data anteriore al deposito della domanda di brevetto. Risulta importante evidenziare nell'area “riferimenti a documenti scritti/orali”, soprattutto nei punti 4 e 5, quali informazioni siano state rese note, per valutare, in modo obiettivo, se il materiale diffuso sia sufficiente affinché un esperto del settore sia in grado di attuare l'invenzione in maniera completa.

1. Iniziale ideazione dell'invenzione (eventi, data ed eventuali riferimenti a documenti)

2. Prima descrizione completa dell'invenzione

3. Prima dimostrazione pratica di successo

4. Il lavoro:

è stato sottomesso alla pubblicazione?	SI	NO
è stato accettato per la pubblicazione?	SI	NO
sarà pubblicato?	SI	NO

5. Se il lavoro è stato presentato ad una conferenza:

È stato sottomesso un abstract?	SI	NO
È stato pubblicato l'abstract?	SI	NO
La pubblicazione prevedeva una brochure?	SI	NO

G. DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE

Scrivere un sommario dell'invenzione, in particolare nel punto 1 mettere la descrizione dell'oggetto o del metodo che si vuole proteggere e al punto due spiegare come funziona il dispositivo o il metodo. Considerando che queste informazioni saranno usate per determinare la brevettabilità, valutarne il potenziale, contattare potenziali clienti ecc., è opportuno che siano **il più possibile dettagliate**. Se si è in possesso di un documento dettagliato dell'invenzione, si chiede di compilare in modo sintetico gli appositi spazi e di allegarne una copia a questo form

1. Che tipo di trovato si vuole proteggere?

- a. Un dispositivo ()
- b. Un farmaco ()
- c. c) Un metodo ()
- d. e) Altro (spiegare _____)

2. In che cosa consiste esattamente l'invenzione? Descrizione:

Applicazione industriale:

Limitazioni (tecniche, commerciali, legislative, ambientali):

3. Descrivere come funziona l'invenzione (o come dovrebbe funzionare)
Includere schemi, disegni, calcoli etc. necessari per spiegarne il funzionamento. Se si è in possesso di un documento dettagliato, si chiede di descrivere sinteticamente negli appositi spazi il funzionamento dell'invenzione e di allegare il documento al presente form.

4. Quali sono le componenti innovative e uniche del trovato e che differenze hanno dallo stato dell'arte?

Indicare le componenti frutto di una reale attività creativa e non di applicazioni di principi già noti. Questa parte permette di comprendere meglio gli aspetti innovativi dell'invenzione. Con la locuzione di origine anglosassone stato dell'arte (da state of the art) si intende il più alto livello di sviluppo o conoscenza finora raggiunto da una tecnologia o da un campo d'indagine scientifico, sinonimo di "all'avanguardia", "dell'ultima generazione", "eccellenza"

Miglioramenti e vantaggi rispetto alle tecnologie attuali o alternative:

5. Qual è lo stato dell'arte con cui confrontarsi?

Segnalare riferimenti presenti nella letteratura che descrivano lo stato dell'arte relativo all'invenzione

6. Descrivere lo stadio di sviluppo dell'invenzione
(ad esempio: stadio concettuale, stadio sperimentale, simulazione del modello di funzionamento, prototipo funzionante etc.) allegando dati e fotografie indicanti lo stadio di sviluppo del prototipo.

Necessità di ulteriori sviluppi (dove, come e da chi dovrebbero essere fatti)

Time to market previsto (tempo, anche presunto, che intercorrerà tra lo stadio attuale in cui si trova l'invenzione e il suo ingresso nel mercato di riferimento)

7. Qual è il potenziale valore commerciale dell'applicazione brevettata?

Fornire indicazioni sui mercati potenzialmente interessati dall'invenzione (per valutare in quali paesi è necessaria la protezione brevettale e in quali la stessa potrebbe rivelarsi superflua);

Dimensione e crescita del mercato di riferimento

Distribuzione geografica del mercato di riferimento

G. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SFRUTTAMENTO

Basandosi sulla personale conoscenza, riportare I nominativi di aziende potenzialmente interessate all'utilizzo e/o sviluppo congiunto.

Nome e Persona di riferimento

Indirizzo

H. ELENCARE I DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE FORM

Indicare il numero o il nome che identificano l'allegato e indicare il tipo di informazioni contenuto (descrizione invenzione, mercato potenziale, etc.).

Numero e/o nome dell'allegato

Descrizione del contenuto

.....

.....

Tutto ciò premesso

Io sottoscrittonato ail..... residente in
.....

Io sottoscrittonato ail..... residente in
.....

Io sottoscrittonato ail..... residente in
.....

con il presente

1) dichiariamo di ben conoscere ed accettare espressamente e integralmente il Regolamento sulla Proprietà Industriale dell'IRCCS "Saverio de Bellis" adottato con n.del

2) comunichiamo di essere gli unici inventori del trovato sopra descritto ed intitolato: "....." e che le nostre relative quote di contributo al trovato e comunque i diritti che ne derivano sono quelli indicati da ciascuno dei sottoscritti accanto alla propria firma del presente atto;

3) ci impegniamo a non divulgare alcuna informazione, sia scritta sia orale, relativa al trovato che possa in qualsiasi modo inficiare il requisito della novità per il deposito della domanda di brevetto, come previsto dal D.L. n. 30 del 10 febbraio 2005, sino al deposito della domanda stessa.

4) autorizziamo l'Istituto al trattamento dei dati contenuti nel presente atto in ogni modo e ad ogni fine comunque relativi all'esercizio dei diritti, inerenti al trovato qui comunicato, dei sottoscritti e dell'Istituto.

Gli inventori

Nome e Cognome:

Data e Luogo di nascita:

Codice Fiscale:

Residenza:

Tel.:

Cell.

Email:

Quota percentuale di diritti:

Data

Firma_____

Nome e Cognome:

Data e Luogo di nascita:

Codice Fiscale:

Residenza:

Tel.:

Cell.

Email:

Quota percentuale di diritti:

Data

Firma_____

PROPOSTA DI CESSIONE DIRITTO DI BREVETTO

Al ^(rappresentante legale)dell'IRCCS "Saverio de Bellis", con sede in Castellana Grotte, via Turi n. 27 (di seguito, denominato "Istituto").

il sottoscritto nato a il,
residente in, Via, dipendente
dell'Istituto con la qualifica di

il sottoscritto nato a il,
residente in, Via, dipendente
dell'Istituto con la qualifica di

il sottoscritto nato a il,
residente in, Via, dipendente
dell'Istituto con la qualifica di

(di seguito denominati, gli "Inventori")

Premesso

- **che** nell'esercizio delle proprie attività di ricerca, svolte all'interno del Dipartimento / Laboratorio / Unità Operativa di, ha/hanno conseguito una invenzione le cui caratteristiche tecniche sono descritte nei documenti allegati alla presente proposta (di seguito, l'"Invenzione");
- **che** l'invenzione è stata conseguita nell'ambito di un progetto di ricerca autonomamente elaborato dai sottoscritti e su di essa non grava alcun diritto di terzi committenti;
- **che** con il presente atto gli Inventori propongono all'Istituto la cessione del diritto a presentare la domanda di brevetto dell'Invenzione, ad ottenere il rilascio del brevetto e ad esercitare tutti i diritti patrimoniali sull'invenzione brevettata (di seguito, collettivamente indicati "Diritti sull'invenzione");
- **che** gli Inventori si impegnano a non revocare la presente Proposta per un periodo di 90 giorni dalla data della sua comunicazione all'Istituto;
- **che** con l'accettazione della presente proposta di contratto (di seguito la "Proposta"), l'Istituto acquisterà i Diritti sull'invenzione alle condizioni specifiche indicate nella medesima.

Tutto ciò premesso gli Inventori propongono all'Istituto quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

1. Secondo i termini e le condizioni di cui alla presente Proposta, gli Inventori cedono all'Istituto il diritto a presentare la domanda di brevetto dell'Invenzione, ad ottenere il rilascio del brevetto e ad esercitare tutti i diritti patrimoniali sull'invenzione brevettata a nome dell'Istituto.
2. Gli Inventori riconoscono all'Istituto ogni e più ampia discrezionalità in merito alla definizione dell'ambito territoriale cui estendere la tutela brevettuale ed all'opportunità di depositare una domanda di brevetto internazionale o europeo e di proseguirne la relativa procedura. Resta in ogni caso inteso che i diritti morali relativi all'Invenzione resteranno in capo all'Inventore.

Art. 2 - Verifica dei requisiti di brevettabilità

1. La Commissione Brevetti, qualora non ritenga la Proposta incompleta o manifestamente priva di interesse per l'Istituto, designerà per l'affidamento uno studio di consulenza di proprietà industriale (di seguito, il "Consulente"), affidandogli il compito di verificare la brevettabilità dell'Invenzione secondo le disposizioni di legge e/o di convenzione applicabili.
2. Al termine della verifica il Consulente comunicherà alla Commissione Tecnica Brevetti ed agli Inventori il proprio parere circa la brevettabilità dell'Invenzione. Tutti i costi oneri, onorari e spese comunque connessi all'attività del Consulente saranno a carico dell'Istituto.
3. Gli Inventori si impegnano a prestare tutte le attività ed i documenti necessari alla verifica da parte della Commissione Brevetti e/o del Consulente dei requisiti di brevettabilità dell'Invenzione.
4. In caso di accettazione della presente Proposta da parte dell'Istituto, gli Inventori si impegnano, altresì, a prestare la collaborazione necessaria alla preparazione delle domande di brevetto e, successivamente, in ogni fase dei procedimenti di brevettazione, come pure in ogni giudizio, ove siano per qualsiasi ragione contestate da terzi l'appartenenza all'Istituto dei diritti sull'Invenzione oggetto della presente Proposta o la validità del Brevetto.

Art. 3 - Durata del Contratto

La cessione dei diritti sull'Invenzione sarà efficace dalla data di accettazione della presente Proposta.

Art. 4 - Condizioni Economiche

1. In caso di accettazione della Proposta l'Istituto si impegna a provvedere:
 - a. alle spese, diritti ed onorari di professionisti relativi alla brevettazione dell'Invenzione;
 - b. alle tasse annuali relative alla brevettazione ed al mantenimento del Brevetto, in Italia e, ove richiesto, all'estero;
 - c. alle spese, diritti ed onorari relativi a giudizi, arbitrati ed all'assistenza legale, anche stragiudiziale, in merito alla titolarità dei diritti sull'Invenzione oggetto della presente Proposta ed alla validità del Brevetto.
2. I corrispettivi derivanti dalla vendita o dalla licenza o da qualsiasi altro atto di disposizione dei diritti sull'Invenzione, acquisiti dall'Istituto a seguito dell'accettazione della presente Proposta, detratti i costi di cui al comma 1 che precede, saranno ripartiti in misura pari tra gli Inventori e l'Istituto. La quota parte riservata agli Inventori verrà distribuita in percentuale in base all'apporto inventivo dichiarato al momento del deposito.
3. Le somme dovute dall'Istituto agli Inventori saranno corrisposte secondo i termini e le condizioni che saranno definiti in buona fede dalle Parti successivamente all'accettazione della presente proposta e, in ogni caso, dopo l'effettivo incameramento dei corrispettivi spettanti all'Istituto.

Art. 5 - Riservatezza

1. Per tutto il periodo di efficacia della presente Proposta, gli Inventori si impegnano per sé e per i propri collaboratori a non divulgare a terzi notizie e/o informazioni in ogni modo collegate con l'Invenzione.
2. Nel caso in cui la divulgazione delle caratteristiche tecniche dell'Invenzione sia necessaria al conseguimento di titoli accademici, l'Istituto e gli Inventori concorderanno le modalità ed i termini della suddetta divulgazione.
3. Analogo impegno alla riservatezza verrà garantito dagli Inventori successivamente al deposito della richiesta nei tempi e nei modi imposti dall'Istituto nel rispetto dei regolamenti in vigore presso quest'ultima.

Art. 6 - Norma integrativa

Gli inventori dichiarano di essere a conoscenza del Regolamento Brevetti in vigore presso l'Istituto e di accettarne le procedure e le norme ivi contenute. Gli inventori si impegnano, altresì, a rispettare eventuali diverse norme regolamentari che entrassero in vigore nel corso di vigenza dello stipulando accordo.

li,

Gli Inventori:

.....

.....

.....

Per presa visione e accettazione

Il dell'IRCCS "Saverio de Bellis"

li,

